



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 01/12/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione, sottoscritto in data 7/4/2016 ed estinto anticipatamente a giugno del 2010, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro a mezzo legale di fiducia al fine di ottenere dalla convenuta la restituzione di euro 954,03 per commissioni di attivazione, spese amministrative, spese di istruttoria e commissioni di intermediazione – per intero – per euro 735,26; in subordine chiede la restituzione di euro 477,48 per commissioni di intermediazione. Il tutto per oneri non goduti.

L'intermediario non si è costituito. Ha replicato in fase di reclamo alle istanze del cliente.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota degli oneri non maturata a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:



1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);

2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Il ricorrente chiede la restituzione dei costi non maturati come sopra individuati, senza fare alcun riferimento espliciti alla sentenza "Lexitor". Tuttavia vi sono riferimenti in ricorso all'articolo 125 sexies tali da far ritenere esaminabile la domanda, anche sulla scorta dei mutati arresti giurisprudenziali sopra citati (CGE e Collegio di Coordinamento ABF).

Osserva il Collegio che il ricorrente ha chiesto in via principale il rimborso secondo un criterio assimilabile a quello della curva degli interessi dei seguenti oneri:

spese di istruttoria;

commissioni di attivazione;

oneri erariali e spese varie;

il rimborso secondo il pro rata temporis delle provvigioni di intermediazione

In linea subordinata chiede il rimborso:

delle provvigioni di intermediazione, secondo il criterio della curva degli interessi;

di un ulteriore importo di € 28,32 che non sembra corrispondere alla quota non maturata di alcuno degli oneri contrattuali.

Tanto premesso, rileva il Collegio che alla luce degli orientamenti recentemente condivisi da tutti i Collegi territoriali:

le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione sono da ritenersi up front;

le ulteriori spese (oneri erariali eccetera) sono anche da ritenersi anch'esse up front (cfr. da ultimo Collegio di Bari n. 8136/2020)

Trattasi sempre di costi "cristallizzati" alla fase preliminare alla stipula del finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Posto che il prestito è stato estinto in corrispondenza della 50^a rata di rimborso delle 120 totali, ed applicando quindi il criterio equitativo del calcolo in proporzione degli interessi alle voci up front, abbiamo questi importi da retrocedere: euro 129,36 per spese di istruttoria; euro 68,92 per commissioni di attivazione, euro 9,24 per oneri e spese di notifica ed euro 452,91 per provvigioni di intermediazione, tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 6,00 e la percentuale di calcolo del 36,96%.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 660,43.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO